

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex artt. 669 bis e 700 c.p.c.
e richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.150 c.p.c.
mediante pubblici proclami

Proposto da:

Il sottoscritto ROBERTO GAMBINA, nato a Marsala l'1.1.1972 (c.f.: GMBRRT72A01E974C) e domiciliato in Agrigento nella via Matteo Cimarra n°19 nomina proprio procuratore e difensore l'Avv. Fabrizia Fasulo (FSLFRZ72B67A089P), e presso lo Studio Legale in Via Cimarra n.19, Agrigento eleggo domicilio con fax:0922525691 e indirizzo PEC: avvfabriziafasulo@pec.it.

-ricorrente-

CONTRO

Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t. (c.f. 80185250588), (di seguito MIUR) con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO con sede in Palermo Via Valerio Villareale n°6, - 90141 Palermo;

Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca (MIUR), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA, e AMBITO TERRITORIALE della provincia di Milano, (c.f.97254200153), uspmi@postacert.istruzione.it - in persona del Dirigente pro tempore, con sede nella Via Soderini 24 – 20146 – Milano, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO con sede in Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 CF 97021490152; milano@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti interessati al trasferimento per la Scuola Secondaria di Secondo grado di Scienze giuridico-economiche (già discipline giuridico-economiche), classe di concorso A046 (già A019), valida per l'anno scolastico 2024/2025, e che sarebbero pregiudicati in graduatoria per l'effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2024/25 presso una scuola superiore della provincia di Agrigento e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a provvedere a detto trasferimento, e per il riconoscimento della priorità al



trasferimento per invalidità civile riconosciuta superiore al minimo riconosciuto dalla normativa vigente.

OGGETTO DEL RICORSO

Il ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale e che il modello di tipo informatico di compilazione della predetta domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2024/2025, così come per gli anni scolastici precedenti, non le aveva consentito di indicare il possesso del diritto di precedenza in quanto lo stesso è in disabilità di cui all'art. 21 della legge 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (analoga cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 2158/2022 del 07-04-2022).

Il diritto al trasferimento per coloro che posseggono una invalidità civile tale accompagnata dalla riconosciuta invalidità prevista dalla legge 104 con disabilità grave è prioritario senza differenze geografiche o di categoria. Il Giudice del Lavoro di Patti trova la quadra fra i diversi orientamenti giurisprudenziali e ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di disapplicare la contrattazione di mobilità per le operazioni dell'anno scolastico 2023/24.

In questo caso particolare il docente, nel tentativo di trasferirsi dalla provincia di Milano a quella di Messina dove risiedono i genitori, entrambi molto malati, si era visto negare a priori la possibilità, consentita ad altri insegnanti residenti nella medesima provincia dei genitori da assistere, di vedere gestita dall'algoritmo la domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2023/2024 con precedenza di legge, in quanto la piattaforma "Istanze OnLine" del MIM non consente di segnare nel modulo telematico un requisito come il suo, cioè il diritto al trasferimento prioritario per potere assistere il padre. Nel caso in esame la invalidità è strettamente personale e inequivocabile.

Il nodo principale della questione, che si presenta annualmente nelle procedure di mobilità scolastica, riguarda il trasferimento da provincia a provincia dei docenti che hanno una personale invalidità ex art. 21 legge 104/92 che è sufficiente per ottenere il beneficio richiesto.

Già anche per altri benefici minori del presente ricorso del Gambina Tribunali hanno deciso favorevolmente, come il Tribunale di Patti che *"... accertata la gravità della situazione, con un provvedimento "inaudita altera parte", cioè senza attendere l'esito dell'udienza di comparizione delle parti, gli ha dato ragione mettendo un punto al contrasto giurisprudenziale tra l'orientamento della Cassazione, secondo cui la limitazione al riconoscimento della precedenza di legge per i soli figli che chiedono di trasferirsi tra province diverse per assistere genitori con*



handicap grave può essere soddisfatta anno per anno con le procedure di assegnazione provvisoria, e quello del Consiglio di Stato in base a quale non si possono creare categorie di disabili gravi meritevoli di assistenza per il solo fatto che i figli che la devono prestare lavorano fuori provincia, in quanto il bilanciamento di interessi tra Pubblica Amministrazione e assistenza deve considerare la tutela della salute..”.

“Il Tribunale di Patti è andato oltre perché ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di disapplicare la contrattazione di mobilità e di processare la domanda di trasferimento tra province diverse con il riconoscimento della precedenza di legge in tutte le fasi di mobilità, quindi senza alcun assoggettamento a categorie o collocamenti geografici dei docenti, riportando tutto nel dettato normativo della L.104/92, in quanto la mobilità interprovinciale per il personale dipendente della pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione e, dunque, non può essere subordinata a criteri di graduazione basati su differenze non razionalmente giustificabili”.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1984/2021 pubbl. il 17/05/2021, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado,”... condannava il MIUR a riconoscere al lavoratore l’applicazione del diritto di precedenza della L. n. 194 del 1992, ex art. 33, comma 5, in riferimento al trasferimento interprovinciale della stessa. La disciplina di cui al Contratto Collettivo Nazionale Scuola pone in essere una disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e coloro che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale consentendo la valutazione delle precedenze di cui alla legge 104/92 soltanto a coloro che effettuino movimenti provinciali. La giurisprudenza ha riconosciuto, in alcune sentenze ed ordinanze, il diritto dei docenti ad ottenere una parità di trattamento quanto nei trasferimenti provinciali quanto nei trasferimenti interprovinciali ... “

Copiosa giurisprudenza ha statuito in tal senso:

– Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Ord. n. 62/2017, nella quale il Giudice del lavoro, in riferimento all’art. 13 del CCNI 2016/2017 (che tuttora mantiene lo stesso contenuto) ha ritenuto che “tale disposizione contrattuale, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell’art. 33 della L. 104/92, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap grave senza il suo consenso, considerato che la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell’esigenza pubblica di un assetto dell’amministrazione rispondente a ragioni di



economia e migliore organizzazione e che l'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava, in ogni caso, sul datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. N. 2896/2009). E tale disposizione inderogabile di legge è peraltro espressione richiamata dal T.U. scuola ed in particolare dall'art. 601 del Dlgs n. 297/94, secondo cui l'art. 33, nonché l'art. 21 della legge 104/1992 "si applicano al personale di cui al presente testo unico" comma 1 e che tali norme "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (comma 2). Ne consegue che la clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co 5 L. 104/1992. Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, disapplicato per le ragioni sopra esposte l'art. 13 CCN, deve accordarsi alla ricorrente la invocata precedenza, essendo pacifico, oltre che comprovato dalla documentazione prodotta, che la predetta assista in via esclusiva e con continuità la madre portatrice di handicap grave. Non osta all'accoglimento della pretesa la circostanza che la odierna istante non abbia indicato in domanda di beneficiare della precedenza in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non le veniva riconosciuta dalla contrattazione collettiva applicabile, ossia non era prevista per la procedura di mobilità di cui essa partecipava" (in senso conforme Tribunale di Messina, Ord. n. 24/2017; Tribunale di Lodi, Ord. n. 1883/2017, Tribunale di Cagliari, Ord. n. 12060/2017; Tribunale di Vasto emessa nel procedimento iscritto al n. 627/16 R.G.; Tribunale di Ravenna, Ord. n. 2882/2017).

– Tribunale di Pesaro, il quale nell'Ordinanza n. 320/2005 ha statuito che "l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1418 c.c. deve dichiararsi la nullità parziale del CCNI sulla mobilità del personale docente educativo e ATA per contrasto con norma imperativa di legge laddove (...) limita il diritto di precedenza al personale (...) in caso di assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap".

– Ex plurimis: Tribunale di Brindisi, Ord. n. 16314/2017; Tribunale di Taranto, Ord. del 13.08.2013; Trib. Di Messina, Ord. n. 14818/2017; Trib. Di Frosinone, Sent. n. 802/2016; Trib. Di Tivoli, Ord. del 04.02.2016), i quali si sono occupati delle procedure di mobilità



interprovinciali per l'a.s. 2017/2018 ed hanno dichiarato la violazione della legge 104/92 da parte dell'art. 13 del CCNI, decretando l'illegittimità di quest'ultimo in quanto limita il diritto di precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92, nonché la violazione dell'art. 601 del D.Lgs n. 297/94.

– Tribunale di Vercelli, che con Ord. del 12.01.2017, occupandosi dell'esclusione dal diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale ha stabilito “viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente “la precedenza in sede i trasferimento a domanda”. Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabiliti dalla legge 104/1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste situazioni ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuole che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato un bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”.

PREMESSO

- che il prof. Roberto Gambina a seguito del Piano Assunzionale previsto dall'art. 1 comma 98 Lett. C della L. 107/2015 è stato assunto in data 30.11.2015 in qualità di docente di ruolo classe concorso A046 (già A019) a tempo indeterminato per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla successiva data di assunzione in servizio, avvenuta il 30.11.2015;
- che come previsto dalla normativa in parola, e specificato dal contratto individuale, al docente è stata quindi assegnata la sede provvisoria per l'A.S. 2015/16 presso l'Istituto di Istruzione Superiore “ Galileo Galilei di Canicattì, comandato presso la scuola don Bosco di Canicattì, ove ha superato l'anno di prova previsto ex legge;



- che l'odierno ricorrente ha inoltrato, nei termini, la domanda di mobilità territoriale, così come stabilito dall'ordinanza emessa dal Ministero dell'Istruzione, corredandola con la documentazione ed inoltrandola *on line* sul sito del Ministero;

-che con provvedimento di titolarità comunicato in data 8.7.2019 dalla scuola di attuale servizio con decorrenza dall'1.09.2019 è stato assegnato in titolarità presso il **liceo linguistico europeo di Arconate-Buscate di Arconate (MIPS580006)**”

- che il prof. Roberto Gambina ha presentato quale docente in esubero ex art.2, comma 3, CCNI, domanda di mobilità in questi anni e non ha ottenuto il trasferimento richiesto nelle sedi indicate nella medesima domanda quando invece sorprendentemente ottiene d'ufficio un trasferimento in altra regione d'Italia a 1.531 km di distanza dalla sede di residenza e dalla sede di ultimo servizio senza averne chiesto il trasferimento ledendo i principi fondamentali del lavoratore pubblico e i basilari principi della famiglia e della distanza dalla residenza del luogo di residenza ed essendo invalido con una riduzione del 68% e con i benefici della legge 104/92;

- che, pertanto, in assenza di un provvedimento cautelare il prof. Roberto Gambina in data 01.09.2024 dovrà prendere servizio nuovamente in Lombardia, presso “il **liceo linguistico europeo di Arconate-Buscate di Arconate (MIPS580006)**”.

-che le condizioni di salute del ricorrente che adesso ha raggiunto una invalidità tale che non gli consente più di poter raggiungere il proprio posto di lavoro, avendo una invalidità civile riconosciuta di 68% e la concessione del beneficio della legge 104/92, consentono ex lege una immediata disposizione di trasferimento presso il comune del proprio domicilio e vicino alla propria famiglia.

Infatti le precedenze sono quelle indicate nell'articolo 13/1 del CCNL 2022/25. Ecco quali sono e in quali fasi della mobilità si applicano:

1. *I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati): omissis*
2. *II Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità: omissis*
3. *III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative: la precedenza è riconosciuta all'interno delle tre fasi della mobilità [nell'ordine è riconosciuta a: 1. personale con disabilità di cui all'art. 21, della legge n. 104/92; 2. personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); 3. personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92];*



L'art. 21 della legge 104 disciplina il diritto di precedenza nell'impiego pubblico. La norma stabilisce che "la persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab, ha diritto al trasferimento nella sede più vicina del proprio domicilio.

- che, stante l'attualità e l'irreparabilità del pregiudizio, si è resa necessaria la presente richiesta di procedura d'urgenza, e ciò posto, si auspica che l'ecc.mo giudice adito, anche sulla scorta del precedente giurisprudenziale richiamato, al fine di evitare che il ricorrente possa prendere servizio nuovamente a 1.531 km di distanza dalla propria famiglia e dal proprio domicilio, provveda all'emissione del provvedimento cautelare anticipatorio d'urgenza, adottato eventualmente con decreto **inaudita altera parte**, e che tale provvedimento sia idoneo e necessario ad assicurare una tutela reale al pari di quella riconosciuta ad altri soggetti in analoga posizione anche in riferimento al presupposto del *periculum in mora* che consiste nel pericolo che dalla esecuzione del provvedimento impugnato derivino danni gravi al ricorrente, che non potranno essere adeguatamente ricompensati con una eventuale condanna di tipo risarcitorio a carico di parte convenuta.

IN DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 2001 (CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONevolezza E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO] - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 1999.

ILLEGITTIMITÀ' DEL CCNI MOBILITÀ DEI DOCENTI E DELL'O.M. PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 13.07.2015 E SMI.



Peraltro, espressamente, l'art. 1, comma 196, della stessa legge n. 107/2015, ha stabilito che “*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

Sulla contestuale istanza cautelare ex art.700 c.p.c.

§- SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE.

#####

Stante quanto sopra esposto, ad avviso di questa difesa sussistono nel caso de quo tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe al ricorrente di ottenere il trasferimento e, conseguentemente, la “giusta” sede secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda ed in ogni caso in una scuola della provincia di Agrigento.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al trasferimento nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto del ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa dell'imminente inizio dell'anno scolastico.

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono il *fumus boni iuris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare.

Va detto, altresì, che il ricorrente è costretto ad adire le vie legali per ottenere il riconoscimento di un diritto ormai sancito da numerose pronunce di cui l'ufficio doveva tenere conto, seppur, come detto, in via di autotutela, in sede di convalida della domanda.

§- SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Quanto al *periculum in mora* è, però, necessario procedere all'accertamento del diritto, seppur in via provvisoria ed interinale, per evitare che le lungaggini del procedimento di merito possano pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. Roberto Gambina.

Le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela al ricorrente nell'imminenza della mobilità 2024/2025. In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto. E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio **ex art.700 c.p.c.** sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.



Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia e del proprio domicilio.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum* in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che il Docente ha subito posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante quanto sopra esposto, non ha corretto il proprio operato. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che il docente chiede tutela in via d'urgenza.

Difatti, tale condizione rappresenta un inevitabile "pregiudizio per l'unità della famiglia" nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla Carta Costituzionale e Comunitaria, sono state "gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia e del proprio domicilio;

I principi costituzionali, tra cui l'art. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare e così facendo vengono del tutto violati.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragione d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile- come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità- giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

Infine si osserva come nel CCNI sia stato omissivo il riconoscimento di precedenza "assoluta" per la disabilità in quanto lo stesso CCNI ha disatteso l'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, il quale sancisce il diritto univoco di precedenza in fase di mobilità, senza alcuna distinzione tra la fase provinciale ed interprovinciale.

Il ricorrente ha diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità "poiché l'art. 21 della legge 104/1992 richiamata dall' art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ha natura imperativa ed inderogabile e le disposizioni di contratto collettivo, laddove distinguono tra movimenti provinciali ed interprovinciali, con precedenza dei primi sui secondi, risultano affette da nullità ai sensi dell' art. 1418 del Codice Civile" (Tribunale di Castrovillari)

* * * * *

Tanto premesso, con il presente ricorso, il prof. Roberto Gambina, *ut supra* rappresentato e difeso, si duole dell'illegittimità degli atti dell'Amministrazione, chiedendo fin d'ora l'emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili sorretti dai motivi sopra indicati e conclude,

PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE CIVILE sez. lavoro ADITO



- Adversis reiectis -

1) In via principale, accertata la disabilità di cui all'art. 21 della legge 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, Voglia inaudita altera parte o previa fissazione con decreto di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. disapplicare, sospendere o annullare gli effetti, in via cautelare ed urgente, di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che non ha riconosciuto all'odierno ricorrente il trasferimento;

2) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto della docente alla valutazione per la mobilità 2024/25 così come documentato in atti, "... in quanto invalido al 68% e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, accertarsi il proprio diritto al riconoscimento della precedenza assoluta ex art. 21 Legge 104/92 e al trasferimento, con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, per la scuola secondaria di II grado classe di concorso A046..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 84/2023 del 10-01-2023);

3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento nelle scuole dallo stesso indicati secondo l'ordine di preferenza e, per l'effetto, ordinarne l'immediato trasferimento anche in soprannumero senza arrecare danni ad altri docenti titolari presso una scuola indicata nella domanda di trasferimento o nell'ultima scuola di servizio;

4) Autorizzare la ricorrente alla notificazione ex art. 150 c.p.c., del ricorso e del pedissequo decreto se il giudice lo ritenga assolutamente necessario mediante pubblici proclami;

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione";

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione e con condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza della convenuta e se il giudice lo ritenesse assolutamente necessario.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 43,00.

In via istruttoria:

Si producono certificazioni di invalidità e legge 104/92, certificato esigenze di famiglia e l'allegato d, la domanda di mobilità a.s. 2024/25;

Salvis Juribus

Agrigento, lì 15.07.2024

Avv. Fabrizia Fasulo

